SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 253**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **595.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 513.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «e per la funzione pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per la funzione pubblica e dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari»;

al comma 2, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «cui provvedono primarie società specializzate nazionali o estere;».

All'articolo 3:

al comma 4, la parola: «iniziale» *è soppressa;*

al comma 6, primo periodo, le parole: «e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,» *sono soppresse; e, al secondo periodo, dopo le parole:* «16 maggio 1994, n. 299,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451.».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1177):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI) il 6 settembre 1994.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 6 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1994.

Esaminato dalla X commissione il 13, 14, 20 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5, 11 ottobre 1994 e approvato il 13 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1020):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 14 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1994.

Esaminato dalla 10ª commissione il 19, 20 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 25 ottobre 1994.

94G0640

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **596.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.

3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995;

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515.

All'articolo 2, al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive

modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*). — 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";

b) all'articolo 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";

c) all'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-*bis*. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente"».

All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediantamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

1-*ter*. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n.122 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55. Detto testo sarà ripubblicato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note, in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 22 novembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1179):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (MARONI), dal Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) il 6 settembre 1994.

Assegnato alla V commissione (Bilancio) e alla VI (Finanze), in sede referente, il 6 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, VIII, IX, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1994.

Esaminato dalla V e VI commissione il 20, 21 e 27 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 969):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 ottobre 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 e 12 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 18 ottobre 1994 (atto n. 969/*A* - relatore sen. COSTA).

Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1179/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio) e alla VI (Finanze), in sede referente, il 20 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla V e VI commissione il 25 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1994.

94G0641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 597.

Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e, in particolare, gli articoli 21, 36 e 45;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 14 luglio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: «sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari». In tal senso deve intendersi modificato anche l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, sono soppresse le parole: «per provincia nonché».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro ed istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro) ha conferito delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tra i principi e i criteri direttivi, cui la suddetta delega deve ispirarsi, l'art. 1 citato ha previsto la seguente disposizione della lettera *e)*: «prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari».

— Il testo vigente degli articoli 21, 36, 45 del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 21 [come modificato dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 1987, n. 311, e dall'art. 1 del decreto qui pubblicato] (Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario). — 1. *I titolari di pensione o assegni congeneri possono*

chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori.

2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono — distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato — assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia.

3. Detti postagiro, che vanno rimessi direttamente all'amministrazione postale unitamente alle distinte di cui all'art. 9, per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati, contenenti le generalità dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.

4. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli assegni di serie speciale sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

5. I tabulati integrativi di cui al comma 3, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 4.

6. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.

7. Nell'eventualità in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 6 o non possa essere effettuato per altri motivi, l'azienda di credito è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro».

«Art. 36 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343, e dall'art 2 del decreto qui pubblicato] *(Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario)*. — 1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario.

2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono — distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato — ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalità dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati, l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.

3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordine di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3.

5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21».

«Art. 45 *(Modificazioni e integrazioni)*. — 1. A norma del comma 2, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1».

— L'art. 3 del D.P.R. n. 343/1993 (Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429) sopprime le parole: «sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza» nell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 429/1986 (si veda la nota precedente).

— Il comma 1 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Per il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n. 429/1986 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 6 giugno 1986 (Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda diretta all'ufficio ordinatore della relativa spesa, che il pagamento degli emolumenti loro spettanti sia effettuato con accreditamento al conto corrente ad essi intestato presso un istituto di credito. La domanda, da redigersi in originale e copia deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare al competente ufficio, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori e deve essere preventivamente completata dall'istituto di credito interessato — al quale è destinata la copia — con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale deve essere effettuato l'accreditamento.

Il predetto sistema di accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni diviene operativo entro le sottoindicate date:

a) 1° gennaio 1987, per le pensioni definitive e provvisorie ed assegni congeneri amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro, al cui pagamento provvedono i centri del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, mediante titoli emessi con procedimento automatizzato nonché per le pensioni provvisorie intestate a ex dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato, al cui

pagamento provvedono le amministrazioni stesse, mediante titoli emessi con procedimento automatizzato tramite il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato;

b) 1° ottobre 1987, per le pensioni provvisorie gestite da altri uffici centrali e periferici, il cui pagamento avviene mediante titoli emessi con procedimento automatizzato o manuale».

— Per il testo vigente dell'art. 36 del D.P.R. n. 429/1986 si veda in nota alle premesse.

94G0633

DECRETO DEL PRES'DENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Molochio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 giugno 1993, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Mario Rosario Di Rubbo, dal dott. Giuseppe Priolo e dal dott. Giovanni Barilà;

Visto il proprio decreto, in data 23 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale il dott. Giovanni Ferrari è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Mario Rosario Di Rubbo;

Considerato che il dott. Giovanni Ferrari non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 1994;

Decreta:

Il dott. Carmelo Musolino è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Molochio (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Giovanni Ferrari.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 223

94A6846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cardito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 giugno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cardito (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Gabriella Tramonti;

Considerato che la dott.ssa Gabriella Tramonti non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Amato è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cardito (Napoli) in sostituzione della dott.ssa Gabriella Tramonti, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

94A6848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Bresso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 giugno 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bresso (Milano) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Salvatore Cino è nominato commissario straordinario al comune di Bresso (Milano) in sostituzione della dott.ssa Francesca Iacontini con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

94A6847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Adriatica trasporti», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'Ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa a r.l. «Adriatica trasporti», con sede in Milano, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 20 settembre 1994;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adriatica trasporti», con sede in Milano, costituita per rogito notaio Michele Capasso, in data 27 ottobre 1993, rep. n. 28829, reg. soc. n. 230451, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

Art. 2.

Il dott. Nelso Tilatti, nato a Moimacco (Udine), il 5 novembre 1946 e residente in Usmate Velate (Milano), via Cesare Battisti n. 18, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6854

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agrinova - Società cooperativa agricola a r.l., in Bovolenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 marzo 1994 nei confronti della società cooperativa «Agrinova - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bovolenta (Padova), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Agrinova - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bovolenta (Padova), in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande in data 26 febbraio 1977, rep. n. 40279, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vero Stefano, nato a Padova il 21 gennaio 1967 ed ivi residente in via A. Riva di Villasanta, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6857

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di trasporti «C.C.T. - Consorzio comunale trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 21 luglio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di trasporti «C.C.T. - Consorzio comunale trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di trasporti «C.C.T. - Consorzio comunale trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani in data 30 aprile 1985, rep. n. 93482, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

rag. Biavati Sergio, nato a Bologna il 6 luglio 1937, residente in via XXV Aprile, 33, Castenaso (Bologna);

dott. Pagnetti Francesco, nato a Acqualagna (Pesaro) il 3 ottobre 1953, residente in via Bellacosta, 48, Bologna;

avv. Laperuta Paolo, nato a Pagani il 16 ottobre 1938, residente in corso E. Padovano, 82, Pagani (Salerno),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6858

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola di Pratolungo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pratolungo di Fivizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 gennaio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola di Pratolungo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pratolungo di Fivizzano (Massa Carrara), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola di Pratolungo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pratolungo di Fivizzano (Massa Carrara), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Dario Dalle Luche, in data 12 aprile 1975, rep. n. 9050, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fabrizio Gasperini, nato a Cascina (Pisa) il 25 luglio 1949 ed ivi residente in via S. Sebastiano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6860

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Sannace - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gioia del Colle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 giugno 1994 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Sannace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Sannace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guida in data 22 novembre 1977, rep. n. 27184, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Domenico Gallo, nato a Corato il 22 febbraio 1941, con studio in corso Garibaldi n. 74, Corato (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6861

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Ecoter Pool - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 febbraio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ecoter Pool - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ecoter Pool - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri in data 19 marzo 1986, rep. n. 59389, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Redeghieri, via Matteotti, 2/1, Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6859

DECRETO 10 ottobre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Resegone», in Legnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa a r.l. «Edificatrice Resegone», con sede in Legnano (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edificatrice Resegone», con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio Andrea Fugazzola, in data 24 dicembre 1972, rep. n. 77616, reg. soc. n. 154628, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Rosario Calà, nato a San Cataldo (Caltanissetta), il 24 novembre 1948 e residente in Pozzolo Martesana (Milano), via Bologna n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6856

DECRETO 10 ottobre 1994.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elisabetta», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Elisabetta», con sede in Roma, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Elisabetta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone, in data 28 dicembre 1949, rep. n. 8463, reg. soc. n. 180/50, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Cesare Mingo, nato a Castelplanio (Ancona), il 29 agosto 1923 e residente in Roma, via Duccio di Buoninsegna, 76, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6855

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Giovanni XXIII - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cornegliano Laudense, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 giugno 1994 con la quale il tribunale di Lodi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa edilizia Giovanni XXIII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cornegliano Laudense (Milano);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa edilizia Giovanni XXIII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cornegliano Laudense (Milano), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Maisano in data 13 febbraio 1972, repertorio n. 962/2436, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Alberto Mioni, nato a Milano il 22 aprile 1960 ed ivi residente in via Vivaio, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6884

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fruttasta Imola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Imola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 19 luglio 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Fruttasta Imola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola

(Bologna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Fruttasta Imola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (Bologna), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Adolfo Franchi in data 22 marzo 1988, repertorio n. 123098, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Minguzzi - Studio in via F. Baracca, 8 - Lugo (Bologna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6885

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata Campus a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata Campus a r.l.», con sede in Teramo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata Campus a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Di Gianvito in data 24 gennaio 1978, repertorio n. 100112, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabrizio Salusest, nato a Terni il 27 aprile 1958, residente a Pescara in via N. Fabrizi, 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6886

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa lavoratori del mare - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 ottobre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa lavoratori del Mare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa lavoratori del mare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio

dott. Giorgio Mazzetti in data 23 aprile 1977, repertorio n. 23351, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Paola Riccio nata a Genova il 14 maggio 1961 con studio in Senigallia (Ancona) in via Smirne, 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6887

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Solart - Cooperativa operai calzaturieri S.r.l.», in S. Maria a Monte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Solart cooperativa operai calzaturieri S.r.l.», con sede in S. Maria a Monte (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Solart cooperativa operai calzaturieri S.r.l.», con sede in S. Maria a Monte (Pisa), costituita per rogito notaio Francesco Andolfi, il 15 maggio 1974, repertorio n. 1591, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Grazia Doni nata a Pontedera (Pisa) il 13 novembre 1959 e residente a Firenze in via Garbasso n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6888

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano a r.l.», in Pieve di S. Luce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 dicembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pieve di S. Luce (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pieve di S. Luce (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Giulio Alfredo Landini il 24 febbraio 1975, repertorio n. 204267/3692, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giovanni Figlini nato a Cascina (Pisa) il 10 marzo 1950 ed ivi residente in via San Sebastiano 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6889

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lupini - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massafra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lupini - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Massafra (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Lupini - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 2 aprile 1981, repertorio n. 1750, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Pozzessere Angelo nato a Taranto il 7 giugno 1964 ed ivi residente in via Japigia, 19 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6890

DECRETO 10 ottobre 1994.

Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo come modificato dall'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto il decreto 12 aprile 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di approvazione del bilancio di previsione 1994 del Fondo di rotazione già citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994;

Viste le comunicazioni di accredito da parte della Tesoreria centrale dello Stato delle somme pervenute dalla U.E./FSE e relative ai sottoelencati fascicoli:

fascicolo n. 938180/I/8 L. 5.895.394.000

fascicolo n. 917008/I/8 » 792.645.232

fascicolo n. 936035/I/6 » 34.166.511.638

fascicolo n. 936031/I/6 » 1.387.484.628

fascicolo n. 930002/I/9 » 9.077.849.980

fascicolo n. 881371/I/1 » 44.089.738

Considerata la necessità di acquisire in conto entrate e uscite delle partite di giro del bilancio di previsione 1994 i suddetti importi per l'attuazione dei programmi comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATA

Variazioni in aumento

Entrate per partite di giro

Cap. 4001. — Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . L. 40.898.640.608

Cap. 4002. — Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento formazione professionale estero (Paesi CEE).	L.	1.387.484.628
Cap. 4003. — Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario. .	»	9.077.849.980
Totale variazioni in aumento . . .	L.	51.363.975.216

SEZIONE USCITA

Variazioni in aumento

Uscite per partite di giro

Cap. 9001. — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale .	L.	40.898.640.608
Cap. 9002. — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'estero (Paesi CEE).	»	1.387.484.628
Cap. 9003. — Erogazione delle somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario. .	»	9.077.849.980
Totale variazioni in uscita . . .	L.	51.363.975.216

Art. 2.

È approvata la predetta variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1994.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6883

DECRETO 17 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Vallenizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontenizza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 aprile 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vallenizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontenizza, frazione Moglia (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vallenizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontenizza, frazione Moglia (Pavia), costituita per rogito dott. Luigi Cavagna, coadiutore temporaneo del notaio dott. Gregorio Rossi, in data 22 agosto 1963, rep. n. 9886, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Edoardo Silvotti, nato a Pavia il 14 gennaio 1961 ed ivi residente in via Moruzzi n. 13/*a*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6862

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1994.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 447493 dell'8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» millesimo 1994;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare — entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete	Versione ordinaria F d C	Versione Proof
a) da 1 a 1500 . . .	L. 28.000	L. 55.000
b) da 1501 a 3000 .	» 27.500	» 54.000
c) da 3001 e oltre .	» 27.000	» 53.000

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6849

DECRETO 10 ottobre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale recante l'emissione dei BTP decennali con godimento 1° agosto 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, nonché i decreti del 25 agosto, 9 e 26 settembre 1994, recanti l'emissione delle successive quattro tranches dei buoni medesimi, per l'importo complessivo di lire 5.200 miliardi;

Considerata, in relazione alle condizioni di mercato, l'opportunità di assicurare liquidità al prestito suddetto, consentendo emissioni con pari godimento di importo globale superiore a quello che potrà essere collocato nel residuo periodo dell'anno in corso;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto ministeriale 25 luglio 1994, citato nelle premesse, è aggiunto il seguente comma:

«La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1995 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1995».

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6850

DECRETO 13 ottobre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 19 gennaio 1994, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 10 milioni con scadenza nel 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100946 del 27 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993, con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 10 milioni di dollari USA, con scadenza nel 1995, al tasso di interesse annuo pari al 4,65%;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale del 27 luglio 1993, con il quale il Tesoro, al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, può stipulare accordi con una o più istituzioni bancarie internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 397058 del 19 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito ed, in particolare, è stato stabilito, all'art. 1, che il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno effettuati, in dollari USA, dalla Banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, al momento la Morgan Guaranty Trust Company of New York;

Considerato che, a seguito dell'accordo stipulato in data 2 settembre 1994 tra la Repubblica italiana, la Morgan Guaranty Trust of New York e la First Trust of New York, National Association, quest'ultima è succeduta alla Morgan Guaranty Trust Company stessa nelle competenze di «Fiscal Agent», relativamente al prestito in parola;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato decreto ministeriale del 19 gennaio 1994, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti alla sostituzione del «Fiscal Agent»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 397058 del 19 gennaio 1994, citato nelle premesse, viene sostituito dal seguente:

Art. 1. — Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla Banca «Fiscal Agent» incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la First Trust of New York, National Association.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6851

DECRETO 13 ottobre 1994.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla tranche di 175.000 milioni di Yen giapponesi, attinente al prestito obbligazionario «multicurrency» della Repubblica italiana di circa 6.500 milioni di lire italiane, con scadenza nel 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, con il quale — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale globale di titoli del Tesoro, per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches, citate all'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, di cui una pari a 175 miliardi di Yen giapponesi, al tasso di interesse pari al Libor a tre mesi aumentato di uno spread dello 0,0625%, con scadenza nel mese di luglio 1999;

Considerato che in relazione alla citata tranche in Yen giapponesi del prestito in parola il Tesoro ha stipulato, in base all'art. 10 del suddetto decreto del 12 luglio 1994, due contratti di «currency swap» in data 27 luglio 1994 con primarie istituzioni finanziarie internazionali, per gli importi, rispettivamente, da 75 e 100 miliardi di Yen;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La First Trust of New York, in qualità di «Fiscal Agent» di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 1° luglio 1993, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 luglio 1999, nonché al pagamento degli interessi posticipati al tasso Libor a tre mesi aumentato dello 0,0625%, da corrispondere trimestralmente; la prima rata interessi ha scadenza il 26 ottobre 1994.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata First Trust, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel suddetto «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in Yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in valuta che saranno messi a disposizione, sotto le stesse «date di pagamento», dalla Swiss Bank Corporation e dalla Paribas Capital Markets sulla base dei contratti di «currency swap» per nominali 75 e 100 miliardi di Yen rispettivamente, stipulati con il Tesoro il 27 luglio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 12 luglio 1994 e dal decreto ministeriale 3 agosto 1994, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «currency swap» di nominali 75 miliardi di Yen, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla Swiss Bank Corporation, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulta fissata secondo quanto previsto in detto contratto e con le modalità indicate al successivo art. 5:

semestralmente, a partire dal 26 gennaio 1995 e fino al 26 luglio 1996 compreso, un importo in ECU determinato applicando il Libor a sei mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di pagamento» — aumentato dello 0,1675%, sull'ammontare di ECU 631.663.524;

semestralmente, a partire dal 26 gennaio 1997 e fino alla scadenza del prestito compresa (26 luglio 1999), un'importo in ECU determinato applicando il Libor a sei mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di godimento» di ciascun semestre — aumentato dello 0,1675%, sull'ammontare di ECU 631.663.524.

La Swiss Bank Corporation rimetterà a sua volta alla Banca d'Italia *trimestralmente* a partire dal 26 ottobre 1994 e fino alla fine del prestito un importo in Yen giapponesi determinato applicando il tasso Libor a tre mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di godimento» di ciascun trimestre — aumentato dello 0,0625% sull'ammontare di 75 miliardi di Yen.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme nei confronti della ripetuta controparte, i pagamenti da scambiarsi ai sensi dei citati accordi, avverranno esclusivamente per il saldo netto in lire risultante dalle negoziazioni degli importi in valuta.

Art. 4.

In relazione al citato accordo di «currency swap» di nominali 100 miliardi di Yen, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla Paribas Capitale Markets, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulta fissata secondo quanto previsto in detto contratto e con le modalità indicate al successivo art. 5:

semestralmente, a partire dal 26 gennaio 1995 e fino al 26 luglio 1996 compreso, un importo in ECU determinato applicando il Libor a sei mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di pagamento» — aumento dello 0,0850%, sull'ammontare di ECU 842.218.032;

semestralmente, a partire dal 26 gennaio 1997 e fino alla scadenza del prestito compresa (26 luglio 1999), importo in ECU determinato applicando il Libor a sei mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di godimento» di ciascun semestre — aumentato dello 0,0850% sull'ammontare di ECU 842.218.032.

La Paribas Capital Markets rimetterà a sua volta alla Banca d'Italia *trimestralmente* a partire dal 26 ottobre 1994 e fino alla fine del prestito un importo in Yen giapponesi determinato applicando il tasso Libor a tre mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di godimento» di ciascun trimestre — aumentato dello 0,0625% sull'ammontare di 100 miliardi di Yen.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme nei confronti della ripetuta controparte, i pagamenti da scambiarsi ai sensi dei citati accordi, avverranno esclusivamente per il saldo netto in lire risultante dalle negoziazioni degli importi in valuta.

Art. 5.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate Banche estere in ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno, i fondi in Yen ed ECU previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima delle «date di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e del tasso Libor comunicato dalle Banche estere interessate; per la determinazione dei pagamenti, per i quali si deve considerare il tasso Libor rilevato due giorni antecedenti la «data di pagamento», l'importo provvisorio verrà calcolato applicando il tasso Libor a tre mesi che sarà rilevato a cura del medesimo Istituto un mese prima della «data di pagamento». Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di 175 miliardi di Yen emissione 26 luglio 1994, codice 36688».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario delle valute da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente, tenendo conto, altresì, del tasso Libor ufficialmente determinato.

Art. 6.

Pure con le modalità di cui all'art. 5 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 26 luglio 1995.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi trimestrali di scadenza 26 ottobre 1994.

Art. 7.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 8.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta della Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in Yen giapponesi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 9.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 10.

Le spese di cui al precedente art. 6 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6852

DECRETO 24 ottobre 1994.

Assoggettamento della società Efimdata S.p.a., in Bari, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge del 19 settembre 1994, n. 545, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro».

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore dell'EFIM del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Vista la lettera n. CL. 1676/94 del 6 ottobre 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in considerazione della grave situazione di insolvenza della società Efimdata S.p.a., della impossibilità di procedere alla dismissione del pacchetto azionario e delle gravi irregolarità riscontrate, ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 545/1994, della stessa Efimdata S.p.a. in liquidazione, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 52;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Efimdata S.p.a. in liquidazione:

e una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

le perdite per l'esercizio 1993 ammontano a lire 16,094 miliardi;

la società Efimdata S.p.a. non è stata in grado di far fronte al pagamento dei propri dipendenti tanto che il commissario liquidatore ha erogato a più riprese alla stessa la somma di lire 4,6 miliardi per gli oneri retributivi ad oggi;

la procedura di vendita delle azioni della Efimdata S.p.a. avviata in attuazione del programma di liquidazione non ha avuto esito positivo in quanto non è stata presentata alcuna offerta di acquisto meritevole di essere presa in considerazione;

una verifica amministrativo-contabile effettuata per conto del commissario liquidatore ha evidenziato gravi irregolarità;

la liquidazione è ulteriormente giustificata dalla necessità di dismettere i singoli cespiti della società, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente, a favore dei creditori — conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Efimdata S.p.a. in liquidazione dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare):

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 545/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 545/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Efimdata S.p.a. in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Efimdata S.p.a. in liquidazione, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 52, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 12885, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore la dott.ssa Cinthia Bianconi, nata a Ixelles (Belgio) il 27 giugno 1962.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6882

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di agosto 1994;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.582,556
Marco tedesco	»	1.011,230
Franco francese	»	295,121
Fiorino olandese	»	900,582
Franco belga	»	49,077
Lira sterlina	»	2.440,195
Lira irlandese	»	2.410,218
Corona danese	»	255,781
Dracma greca	»	6,678
E.C.U.	»	1.927,378
Dollaro canadese	»	1.148,307
Yen giapponese	»	15,847
Franco svizzero	»	1.199,959
Scellino austriaco	»	143,712
Corona norvegese	»	230,557
Corona svedese	»	204,574
Marco finlandese	»	308,037
Escudo portoghese	»	9,903
Peseta spagnola	»	12,187
Dollaro australiano	»	1.171,565

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con

riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di agosto 1994, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,608
Albania:		
Lek	»	15,814
Algeria:		
Dinaro algerino	»	41,676
Angola:		
New Kwanza	»	0,016
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	883,491
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	421,659
Argentina:		
Peso argentina	»	1.582,689
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	883,491
Bahamas:		
Dollaro bahama	»	1.581,450
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.194,383
Bangla Desh:		
Taka	»	39,478
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	786,282
Belize:		
Dollaro Belize	»	790,725
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.581,450
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	50,409
Birmania:		
Kyat	»	270,159
Bolivia:		
Boliviano	»	338,643
Botswana:		
Pula	»	575,671
Brasile:		
Real	»	1.762,243
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.051,899
Bulgaria:		
Lev	»	28,604
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,315
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,745
C.S.I		
Rublo Russia (U)	»	2.395,982
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,451
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,734
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	585,722
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.928,597
Cile:		
Peso cileno	»	3,475
Cina:		
Renmimbi	»	184,205
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.304,568
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,939
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,940
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,955
Corea del Nord:		
Won nord	»	735,558
Corea del Sud:		
Won sud	»	1,970
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	10,057
Croazia:		
Kuna Croazia	»	274,958
Cuba:		
Peso cubano	»	1.197,795
Dominicana:		
Peso dominicano	»	120,541
Ecuador:		
Sucre	»	0,746
Egitto:		
Lira egiziana	»	467,996
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	180,737

Paese / Valuta		
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	Lit.	430,795
Estonia:		
Corona Estonia	»	126,471
Etiopia:		
Birr	»	283,413
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.440,349
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.091,449
Filippine:		
Peso filippino	»	63,178
Gambia:		
Dalasi	»	163,036
Ghana:		
Cedi	»	1,630
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,382
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.440,349
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	8,898
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.273,512
Guatemala:		
Quetzal	»	281,194
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,128
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,619
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,231
Haiti:		
Gourde	»	112,397
Honduras:		
Lempira	»	180,375
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	204,653
India:		
Rupia indiana	»	50,409
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,729
Iran:		
Rial iraniano	»	0,904
Iraq:		
Dinaro iracheno	Lit.	5.086,683
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,019
Israele:		
Shekel	»	506,647
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	—
Kenia:		
Scellino keniota	»	28,499
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.306,858
Laos:		
New Kip	»	2,196
Lesotho:		
Maluti	»	439,677
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.875,363
Libano:		
Lira libanese	»	0,944
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.581,450
Libia:		
Dinaro libico	»	5.149,065
Lituania:		
Lita Lituania	»	395,362
Macao:		
Pataca	»	198,114
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,460
Malawi:		
Kwacha	»	208,736
Malaysia:		
Ringgit	»	618,245
Maldive:		
Rufiya	»	136,331
Malta:		
Lira maltese	»	4.273,511
Marocco:		
Dirham Marocco	»	177,452
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,916

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . Lit. 89,240

Messico:
Peso Messico . . . . » 469,805

Mongolia:
Tugrik . . . . » 3,953

Mozambico:
Metical . . . . » 0,256

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 32,106

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 232,098

Nigeria:
Naira . . . . » 71,884

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 953,407

Oman:
Rial Oman . . . . » 4.107,662

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 51,566

Panama:
Balboa . . . . » 1.581,450

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 1.664,859

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,882

Perù:
New Sol . . . . » 711,516

Polinesia Francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,255

Polonia:
Zloty . . . . » 0,069

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 434,583

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 56,479

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 50,240

Romania:
Leu . . . . Lit. 0,936

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 11,388

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 484,557

Sant'Elena:
Lira Sant'Elena . . . . » 2.440,349

Sao Tomé:
Dobra . . . . » 2,303

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 317,736

Sierra Leone:
Leone . . . . » 2,731

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.051,899

Siria:
Lira siriana . . . . » 68,758

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 12,955

Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,603

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka . . . . » 32,105

Sud Africa:
Rand . . . . » 439,677

Sudan:
Dinaro sudanese . . . . » 50,850

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 8,636

Swaziland:
Lilangeni . . . . » 439,677

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . » 59,607

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . » 3,051

Thailandia:		
Baht	»	63,250
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.172,407
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	283,668
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.606,262
Turchia:		
Lira turca	»	0,048
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,078
Uganda:		
New scellino	»	1,738
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,636
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	308,542
Vanuatu:		
Vatu	»	13,740
Venezuela:		
Bolivar	»	9,302
Vietnam:		
Dong	»	0,143
Western Samoa:		
Taia	»	624,803
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.545,203
Yemen Sett.:		
Rial	»	27,636
Zaire:		
New Zaire	»	1,506
Zambia:		
Kwacha	»	2,298
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	195,555

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A6853

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini medesimi;

Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Veneto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Colli Euganei» formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1993;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1994 i vini «Colli Euganei», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei»

Art 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Euganei» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Colli Euganei» bianco deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di viti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle proporzioni appresso indicate:

Garganega, dal 30 al 50%;

Prosecco, dal 10 al 30%,

Tocai friulano e Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 20 al 40%;

possono concorrere le uve dei vitigni: Pinella, Pinot bianco, Riesling italico e Chardonnay, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% del totale

Il vino «Colli Euganei» rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di viti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle proporzioni appresso indicate:

Merlot, dal 60 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Raboso veronese, da soli o congiuntamente, dal 20 al 40%

Il vino «Colli Euganei» con la menzione tradizionale «Fior d'arancio» deve essere ottenuto dalle uve della varietà Moscato giallo;

possono concorrere le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 5% del totale delle viti.

Il vino «Colli Euganei» con la menzione tradizionale «Serprino» deve essere ottenuto dalle uve della varietà Prosecco;

possono concorrere le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

I vini «Colli Euganei» con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay,

Moscato,

Pinello (Pinella o Pinello),

Pinot bianco,

Tocai italico,

Cabernet,

Cabernet franc,

Cabernet sauvignon,

Merlot,

devono essere ottenuti dalle uve delle varietà di viti corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90% per tutti i vini e per almeno il 95% per il Moscato;

possono concorrere le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 5% del totale delle viti per il vino «Colli Euganei» Moscato bianco ed al 10% del totale delle viti per i restanti vini con indicazione di vitigno.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Art 3.

La zona di produzione dei vini «Colli Euganei» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S Croce, Teolo e Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata:

Partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova - Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud, lungo la predetta statale per circa 3 km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n 16 va nei pressi della boaria Dal Martello. Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice, in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona fino a raggiungere la località castello Albrizzi. Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Motosella, da questa procedendo verso nord-est si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino - Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a raggiungere a ponte Docima la strada provinciale Crosara Boccon - Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il Ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale Condotto che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto. Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino a incontrare lo scolo Fossona. Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest'ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all'incrocio con lo scolo Comuna in località Ponte Canale e quest'ultimo fino alla «Botte» sullo scolo Fossona in prossimità di Ponte Tezze, e

procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza.

Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano dentro, composta dagli appezzamenti contraddistinti dai seguenti numeri mappali della sezione U, foglio XX: 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 32, 34, 49, 50, 51, 52.

Tale località è così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada per Padova all'altezza del chilometro 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 200 metri prima di giungere al detto incrocio, segue il sentiero in direzione nord-est all'altezza di V.le Emo prosegue per quello che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Euganei» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili all'albo dei vigneti di cui alla presente denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedecollinare con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici che organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano ed in particolare di quelli torbosi e vallivi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l'ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltivazione specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod max uva tonn /Ha	Titolo alcol vol naturale minimo
—	—	—
Colli Euganei Bianco	12	10%
Colli Euganei Fior d'arancio	9	10%
Colli Euganei Serprino	10	9,5%
Colli Euganei Chardonnay	12	10,5%
Colli Euganei Moscato	12	10%
Colli Euganei Pinello	9	9,5%
Colli Euganei Pinot bianco	10	10,5%
Colli Euganei Tocai italico	12	10,5%
Colli Euganei Rosso	14	10,5%
Colli Euganei Cabernet	11	11%
Colli Euganei Cabernet franc	11	11%
Colli Euganei Cabernet Sauvignon	11	11%
Colli Euganei Merlot	14	11%

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Il presidente della giunta regionale può modificare, previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, i limiti di cui sopra anche in riferimento a singole zone geografiche, con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Euganei» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Merlot nel tipo riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno l'11,5%.

Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento del presidente della giunta regionale, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/92 e al precedente comma 10, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altre province.

Tali comuni sono: Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, Pernumia in provincia di Padova ed Agugliaro e Albettone, in provincia di Vicenza.

È consentito, inoltre, che tali operazioni siano effettuate anche in comune di Conselve, sempre in provincia di Padova.

La resa massima di uva in vino non deve essere rispettivamente superiore a:

Tipologia	Resa max vino/uva
—	—
Colli Euganei Bianco	70%
Colli Euganei Fior d'arancio	65%
Colli Euganei Fior d'arancio passito	50%
Colli Euganei Serprino	70%
Colli Euganei Chardonnay	70%
Colli Euganei Moscato	65%
Colli Euganei Pinello	70%
Colli Euganei Pinot bianco	70%
Colli Euganei Tocai italico	70%
Colli Euganei Rosso	70%
Colli Euganei Cabernet	70%
Colli Euganei Cabernet franc	70%
Colli Euganei Cabernet Sauvignon	70%
Colli Euganei Merlot	70%

La parte eccedente tali rese non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per l'arricchimento è consentito oltre al mosto concentrato rettificato, il mosto concentrato ottenuto da uve prodotte nella stessa zona di produzione.

Le denominazioni di origine controllata «Colli Euganei» bianco, Fior d'arancio, Chardonnay, Moscato e Pinot bianco possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» Pinello e Serprino può essere utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei frizzanti devono essere effettuate nel territorio di cui al precedente art. 3, fatti salvi i diritti già acquisiti.

Il vino «Colli Euganei» Fior d'arancio può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 12%.

Il vino «Colli Euganei» Fior d'arancio passito non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno un anno a decorrere dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Il vino «Colli Euganei» rosso può essere elaborato nella tipologia novello, secondo le normative vigenti.

Art. 6.

I vini «Colli Euganei» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino;

odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Fior d'arancio

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: marcatamente aromatico, caratteristico;

sapore: da amabile a dolce, intenso, più o meno vivace; nella versione spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l ed il titolo alcolometrico svolto minimo del 5,5%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Fior d'arancio passito.

colore: giallo, dorato, brillante;

odore: complesso, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, aromatico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5%;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11%;

residuo zuccherino minimo: 50 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Serprino:

colore: paglierino;

odore: fruttato, delicato, fine,

sapore: secco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Tocai italico:

colore: paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima. 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: gradevole, caratteristico, delicato;

sapore: secco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso e caratteristico di moscato;

sapore: da amabile a dolce, intenso e caratteristico di moscato, tranquillo oppure più o meno vivace, nella versione spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l con un titolo alcolometrico svolto minimo del 5,5%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinello:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

acidità totale minima 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rubino più o meno carico;

odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, morbido, di corpo fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, nella versione riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille, nella versione riserva 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso,

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%, nella versione riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille, nella versione riserva 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intensamente erbaceo;

sapore: caratteristico, intensamente erbaceo e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, nella versione riserva: 12,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille, nella versione riserva 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, intenso, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%, nella versione riserva 12,5%;

acidità totale minima 5,5 per mille, nella versione riserva 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno carico, leggermente granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:. 11%, nella versione riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille, nella versione riserva 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Novello:

colore: rosso rubino,

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico, vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

I vini spumanti di cui all'art. 1, ad esclusione del Moscato e del Fior d'arancio, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11% ed il residuo zuccherino non deve superare i 45 g/l.

I medesimi vini, all'atto dell'immissione al consumo devono presentare, oltre ad una spuma caratteristica della tipologia, anche tutti gli altri requisiti previsti per i medesimi vini tranquilli, di cui al presente articolo.

È facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Per i vini «Colli Euganei», ad esclusione della tipologia novello, che abbiano un residuo zuccherino superiore a 4 g/l è obbligatorio riportare in etichetta il titolo zuccherino e/o le locuzioni abboccato e amabile previste dalle normative vigenti.

La qualificazione aggiuntiva riserva può essere utilizzata per i vini aventi le caratteristiche previste all'art. 4, comma 11 ed immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a mesi 24, di cui almeno sei in botte di legno, a partire dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine «Colli Euganei» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini «Colli Euganei», di cui al presente disciplinare, ad eccezione dei vini Moscato e Fior d'arancio spumanti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Art. 8.

I vini di cui alla presente denominazione di origine contròllata ai fini dell'immissione al consumo devono utilizzare fino a litri 2 unicamente bottiglie di vetro.

I contenitori di capacità non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le bottiglie fino a litri 2 è fatto divieto di utilizzare chiusure del tipo a corona, vite o simili.

Art. 9

Chiunque produce, vende pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Euganei», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6833

DECRETO 17 ottobre 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Montecarlo» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vito l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini «Montecarlo», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1994 i vini «Montecarlo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, in via transitoria, fino al 31 agosto 1997, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio competente per territorio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montecarlo» è riservata ai vini Bianco, Rosso, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino D.O.C. «Montecarlo» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 40-60%;

Semillon, Pinot Gris e bianco, Vermentino, Sauvignon, Roussanne globalmente presenti in ragione del 40-60% purché almeno tre dei vitigni indicati raggiungano singolarmente la percentuale del 10%.

Il vino D.O.C. «Montecarlo» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese: 50-75%;

Canaiolo nero: 5-15%;

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, Sjriak, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, da soli o congiuntamente nella misura dal 10 al 15%.

Possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Montecarlo» bianco e rosso comprende, in provincia di Lucca parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto in prossimità di S. Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso est, sino all'incrocio con il Rio S. Gallo, in località Badia Pozzoseveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La Pineta da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;

da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino a raggiungere la quota 54, superato di poco il C. Della Cherardesca. Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino D.O.C. «Montecarlo» rosso comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

La delimitazione parte a nord dal punto più settentrionale fra quota 102 e 129, segue verso est il confine della provincia di Pistoia fino in prossimità di quota 54 da dove discende verso levante-mezzogiorno fino a raggiungere la strada per Montecarlo in prossimità del ponte ferroviario. Segue per breve tratto detta strada e dopo quota 32 si immette sulla comunale che passando per C. Mazzini raggiunge la

ferrovia Lucca-Pistoia. La linea di delimitazione segue poi detta linea ferroviaria fino a ponte Canneto in prossimità di S. Salvatore, di qui prosegue lungo la strada che da S. Salvatore conduce a Marginone; oltrepassato detto centro abitato e prima di incrociare la linea ferroviaria, devia sulla strada che passando per la Fornaci raggiunge il confine comunale di Montecarlo a quota 24. Segue detto confine comunale fino ad arrivare a C. Tanti da dove devia per il viottolo che si immette sulla provinciale Altopascio-Lucca in prossimità di quota 25. Per detta provinciale raggiunge C. Pineta e quindi sale verso nord per la strada vicinale che passa presso Casa Mencarini e Cantina Carrara raggiungendo il punto più a nord della zona delimitata dal quale è partita la presente descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini D.O.C. «Montecarlo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti dovranno prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. «Montecarlo» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O.C. «Montecarlo».

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva ammesse per la produzione dei vini a D.O.C. «Montecarlo», in coltura specializzata, non devono essere superiori a quintali 100 per ettaro per il bianco e a 90 quintali per il rosso.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Montecarlo» bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% ed al «Montecarlo» rosso del 10,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il «Montecarlo» rosso ed al 65% per il «Montecarlo» bianco.

Per le tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.

Per il D.O.C. «Montecarlo» rosso è consentita la pratica di arricchimento così come attualmente previsto dalla normativa vigente, la correzione del mosto o del vino con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato secondo le norme CEE.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione del vino D.O.C. «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo della tipologia Vin santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Per l'elaborazione dei vini D.O.C. «Montecarlo» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano, purché sia rispettata la resa massima vino/uva prevista nel presente articolo.

Il vino D.O.C. «Montecarlo» rosso, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%, e sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini D.O.C. «Montecarlo» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecarlo» bianco:

limpidezza: brillante;

colore: bianco paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Montecarlo» rosso:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Montecarlo» rosso riserva:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Montecarlo» Vin santo:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Montecarlo» Vin santo occhio di pernice.

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Art. 7.

In sede di designazione e presentazione dei vini D.O.C «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice, tali indicazioni di tipologia possono precedere la denominazione «Montecarlo», ovvero figurare seguite dalla specificazione «di Montecarlo».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecarlo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Per tutte le tipologie della D.O.C. «Montecarlo» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato che hanno i vini «Montecarlo», è in ogni caso vietato il confezionamento e la commercializzazione in recipienti non di vetro superiori ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo a corona o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe.

I vini D.O.C. «Montecarlo» debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla D.O.C. con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la presentazione devono essere consone ai tradizionali caratteri di qualità.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la D.O.C. «Montecarlo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6834

DECRETO 21 ottobre 1994.

Norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della commissione del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica;

Visti i propri decreti 30 luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto 1989, 17 settembre 1990, 6 agosto 1991, 11 agosto 1992, 31 luglio 1993 ed integrazioni, contenenti norme per l'utilizzazione in via transitoria delle indicazioni geografiche e delle relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive vendemmie;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica;

Considerata la necessità di rispettare le compatibilità di designazione fra i vini da tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai sensi della citata regolamentazione CEE, nonché della legge n. 164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilità di utilizzo del nome del vitigno, per la designazione dei vini non rientranti nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;

Considerata altresì la necessità, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della citata legge, di accordare la priorità di utilizzo dei nomi geografici relativi a comuni, frazioni o zone amministrativamente definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette unità amministrative per la designazione di vini da tavola non riferite al rispetto di un pregresso diritto, il quale può essere esercitato solo nel lasso di tempo previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 della stessa legge n. 164/1992;

Ritenuto necessario seguire i criteri generali di classificazione previsti dalla legge n. 164/1992 e che in tale ottica occorre revocare i decreti ministeriali di autorizzazione all'utilizzo di nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da tavola che non siano stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977;

Tenuto conto della necessità di consentire l'utilizzo del nome del vitigno anche per le produzioni precedentemente designate con indicazioni geografiche non più autorizzate ai sensi del presente decreto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in merito alla prosecuzione transitoria, per la vendemmia 1994 dell'uso delle indicazioni geografiche;

Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate;

Ferma restando la possibilità di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994 le indicazioni geografiche già autorizzate con specifici decreti ministeriali nei termini sopra specificati;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via transitoria, nell'attesa dell'integrale applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da tavola derivati dalle uve della vendemmia 1994, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi, tenendo conto delle rivendicazioni delle varie indicazioni geografiche effettuate nella precedente campagna vendemmiale 1993;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1994

1. È consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1994, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Art. 2.

Norme di designazione e presentazione

1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 non possono essere utilizzate come denominazione di origine controllata, o controllata e garantita o parte di esse, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, par. 4, del regolamento CEE n. 2392/89.

2. I vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994 designati con indicazioni geografiche di ampiezza uguale o inferiore al comune, autorizzate con il presente decreto oppure riconosciute con specifici decreti, non possono utilizzare, in abbinamento al nome geografico, il nome del vitigno.

3. L'esigenza dell'indicazione del nome del vitigno potrà essere eventualmente assicurata tramite l'utilizzazione di indicazioni geografiche relative a zone di produzione di maggiore ampiezza territoriale, includenti le indicazioni geografiche di cui al comma precedente, alle condizioni specificate al comma 4.

4. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche di cui al precedente comma, riferite a zone di produzione per le quali è stata specificatamente accordata, nella lista regionale di cui all'allegato 1, la possibilità di fare riferimento al nome dei vitigni raccomandati od autorizzati per le relative province, tale uso deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria, in particolare osservando la compatibilità e le limitazioni per l'indicazione del nome del vitigno, affinché sia evitato ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione e le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita.

5. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, già riconosciute con specifici decreti ministeriali o autorizzate ai sensi del presente decreto, geografico, si deve utilizzare esclusivamente il suo sinonimo previsto nell'allegato III del regolamento CEE n. 3201/90.

Art. 3.

Revoca indicazioni geografiche

1. È revocato l'utilizzo della indicazione geografica Mentana-Monterotondo, autorizzata con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978, per designare i vini da tavola prodotti nella corrispondente zona di produzione.

Art. 4.

Adempimenti camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel ricevere le denunce relative ai vini da tavola ad indicazione geografica provenienti dalla vendemmia 1994, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, sono tenute ad accertare

che le indicazioni geografiche ed i relativi riferimenti aggiuntivi corrispondano alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO 1

ELENCO PER REGIONI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1994.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione autonoma Valle d'Aosta	
Colline del Charvensod	—
Colline del Sarre	—
Regione Piemonte	
Morsasco	—
Piemonte (D.M. 16-7-1988 - *G.U.* n. 233 del 22-9-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Pinerolese pedemontano (zona di produzione in provincia di Torino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Torino, con esclusione del vitigno Brachetto N
Ricaldone	Bianco
Verduno	Bianco e rosso
Viverone (D.M. 3-2-1988 - *G.U.* n 49 del 29-2-1988)	Passito
Regione Lombardia	
Alto Mincio (D.M. 26-4-1984 - *G.U.* n. 132 del 15-5-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Mantova
Bergamasca (zona di produzione in provincia di Bergamo)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Bergamo
Bronese (zona di produzione in provincia di Pavia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Casteggiano (zona di produzione in provincia di Pavia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Chiuduno	—
Erbusco	—
Gavardo	—
Gussago	—
Lombardia (D.M. 2-8-1989 - *G.U.* n. 195 del 22-8-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Paratico	—
Poncarale	—
Quistello	—
Rovato	—
Rovescala	—
Sabbioneta	—
Salò	—
San Felice del Benaco	—
Sirmione	—
Stradella	—
Valle Versa (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 94 del 4-4-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Provincia autonoma di Trento	
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Tirolese di collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	—
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Vallagarina (D.M. 2-3-1987 - *G.U.* n. 73 del 28-3-1987)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle del Sarca (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 224 del 25-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle di Cembra (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 200 del 26-8-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Provincia autonoma di Bolzano	
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N
Tirolese di collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	Bianco e rosso
Überetscher	—
Unterlander	—
Valle Venosta (Vinschgauer) zona di produzione di cui al parere Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine vini pubblicato in *G.U.* n. 107 del 10-5-1989)	Kerner B, Lagrein N, Muller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot nero N, Schiava N, Sylvaner verde B
Regione Friuli-Venezia Giulia	
Alto Livenza (zona di produzione: intero territorio amministrativo dei comuni di: Polcenigo, Caneva, Sacile, Fontanafredda, Brugnera in provincia di Pordenone)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pordenone
Friuli-Venezia Giulia o Venezia Giulia	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Veneto	
Alto Livenza (zona di produzione: territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine e Portobuffole in provincia di Treviso)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Bagnoli (zona di produzione in provincia di Padova - D.M. 7-7-1977)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Padova
Colli Trevigiani (D.M. 21-3.1985 - *G.U.* n. 83 del 6-4-1985)	Bianchetta B, Tocai italico B
Conselvano (zona di produzione in provincia di Padova - D.M. 7-7-1977)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Padova
Marca Trevigiana (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 195 del 1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Provincia di Verona o Veronese	—
Riviera del Brenta (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 236 del 7-10-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province
Trevignano	—
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Vallagarina (D.M. 2-3-1987 - *G.U.* n. 73 del 28-3-1987)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Verona
Veneto orientale (zona di produzione di cui al D.M. 28-12-1984, estesa al territorio amministrativo dei comuni di: Motta di Livenza e Meduna di Livenza)	Franconia N, Berzemino N
Regione Liguria	
Colli di Levanto (zona di produzione in provincia di La Spezia)	—
Golfo del Tigullio (zona di produzione in provincia di Genova)	Passito, frizzante naturale - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Genova
Val Polcevera (D.M. 13-3-1989 - *G.U.* n. 81 del 7-4-1989)	Bianchetta B, Vermentino B
Regione Emilia-Romagna	
Castelfranco Emilia o Castelfranco (zona di produzione: comuni di: Bologna, Argelato, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore, Bazzano, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro	Bianco
Colli Faentini (zona di produzione: comune di Brisighella e porzione dei comuni di Faenza e Castel Bolognese a monte della s.s. Emilia)	Bianco e rosso
Emilia (zona di produzione ricadente nelle province di: Piacenza, Parma, Reggio E., Modena, Ferrara e Bologna)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve, con esclusione del vitigno Albana B
Provincia di Ferrara o Ferrarese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ferrara, con esclusione del vitigno Albana B
Provincia di Forlì o Forlivese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Forlì, con esclusione del vitigno Albana B
Provincia di Modena o Modena	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Modena, con esclusione del vitigno Albana B
Provincia di Ravenna o Ravennate	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ravenna, con esclusione del vitigno Albana B
Rubicone (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione origine vini - *G.U.* n. 7 del 7-1-1984)	Bianco e rosso - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve, con esclusione del vitigno Albana B
Sillaro (zona di produzione ricadente nelle province di: Bologna, Forlì e Ravenna)	Bianco - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve, con esclusione del vitigno Albana B
Taro (zona di produzione ricadente in provincia di Parma)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Parma
Regione Toscana	
Barberino Val d'Elsa	Bianco, rosso e Vin santo
Bibbona	Bianco e rosso
Capalbio	Bianco e rosso
Castagneto Carducci	Bianco e rosso
Calstelnuovo Berardenga	Bianco, rosso e Vin santo
Cerreto Guidi	Bianco, rosso e Vin santo
Certaldo	Bianco e rosso
Cetona	Bianco e rosso
Collesalvetti	Bianco
Colli Toscani	Bianco, rosso e Vin santo Sauvignon B
Impruneta	Bianco, rosso e Vin santo
Montaione	Bianco, rosso e Vin santo
Monte Argentario	Bianco e rosso
Montelupo Fiorentino	Vin santo
Montespertoli	—
Peccioli	Bianco e rosso
Pomarance	Bianco e rosso
Portoferraio	Bianco, rosso e passito
San Casciano Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin santo
San Miniato	—
Tavernelle Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin santo
Toscana o Toscano (D.M. 3-8-1989 - *G.U.* n. 195 del 22-8-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Uccellina (zona di produzione in provincia di Grosseto)	Bianco e rosso
Valdarno	Bianco, rosso e Vin santo
Vinci	Bianco, rosso e Vin santo

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Marche	
Corinaldo	—
Colline Marchigiane	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve, con esclusione del vitigno Vernaccia nera N
Marche (D.M riconoscimento 8-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve, con esclusione del vitigno Vernaccia nera N
Regione Umbria	
Assisi	—
Bettona	Rosso e rosato
Cannara	Rosso
Narni (zona di produzione in provincia di Terni)	Ciliegiolo N
Spello	Bianco e rosso
Umbria (D.M. 4-9-1989 - *G.U.* n. 253 del 7-10-1989)	Novello, Vin santo, vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Regione Lazio	
Colli Cimini (D.M. 13-3-1989 - *G.U* n. 81 del 7-4-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Colli della Sabina (zona di produzione ricadente nelle province di Rieti e Roma)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Colli Etruschi viterbesi (D.M. 1-3-1988 - *G.U.* n. 89 del 16-4-1988 - zona di produzione estesa all'intero territorio dei comuni in provincia di Viterbo ricadenti nella zona del vino D O.C «Orvieto»)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Frusinate (D.M. 18-11-1987 - *G.U.* n. 2 del 4 gennaio 1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Frosinone
Lazio (D.M. 29-8-1989 - *G.U.* n. 214 del 13-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Regione Abruzzo	
Colli Aprutini (zona di produzione in provincia di Teramo)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Teramo
Colli del Sangro (zona di produzione in provincia di Chieti)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Colline Pescaresi (zona di produzione in provincia di Pescara)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pescara
Controguerra	Novello
Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni origine vini in *G.U.* n. 14 del 18-1-1990)	Montonico bianco B
Provincia di Chieti (D.M. 10-6-1987 - *G.U.* n. 156 del 7-7-1987)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Valle Peligna (zona di produzione in provincia di L'Aquila)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di L'Aquila

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Molise	
Molise	Novello
Regione Campania	
Campania	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Campi Flegrei (zona di produzione in provincia di Napoli)	Bianco, rosso, novello, passito - Falanghina B, Piedirosso N
Castel Campagnano	—
Degli Alburni (zona di produzione in provincia di Salerno)	Novello - Aglianico N, Moscato B
Dugenta	—
Epomeo (zona di produzione: isola di Ischia)	—
Galluccio	—
Gragnano	Rosso
Irpinia (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 75 del 31 marzo 1989)	Liquoroso - Fiano B, Greco B, Aglianico N, Piedirosso N, Falanghina B, Coda di Volpe B, Sciascinoso N
Lettere	Rosso, rosato
Sannio Beneventano (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 254 del 30 ottobre 1989)	Falanghina B, Coda di volpe B, Aglianico N, Greco B, Sciascinoso N e Piedirosso N
Sorrento o Penisola Sorrentina (zona di produzione in provincia di Napoli)	—
Regione Basilicata	
Bradano (zona di produzione ricadente nelle province di Potenza e Matera)	Vitigni raccomandati od autorizzati relative province produzione uve
Regione Puglia	
Campi Salentina	—
Capitanata (zona di produzione in provincia di Foggia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Foggia
Provincia di Lecce o Leccese	Rosso e rosato
Murge (zona di produzione ricadente nelle province di Bari, Brindisi e Taranto)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Puglia	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Salento	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Taranto o Tarantino	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Taranto
Tavoliere delle Puglie (zona di produzione ricadente nelle province di Foggia e Bari)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Valle d'Itria (zona di produzione: intero territorio dei comuni di: Locorotondo, Alberobello, Martina Franca e Cisternino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Calabria	
Bivongi	—
Condoleo	—
Costa Viola (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Rosso e rosato
Lipuda (zona di produzione ricadente nei comuni di: Carfizzi, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Umbriatico, Strongoli, Casabona in provincia di Catanzaro)	Novello
Locride (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Bianco, passito - Montonico B
Palizzi	—
Pellaro	—
San Vito di Luzzi	—
Scavigna (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela vini denominazione origine pubblicato in *G.U.* n. 224 del 25-9-1989)	—
Scilla	Cerasuolo, novello
Val d'Amato (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Val di Neto (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Valle del Crati (zona di produzione in provincia di Cosenza)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Cosenza
Regione Sicilia	
Sicilia (D.M. 2-10-1987 *G.U.* n. 258 del 4-11-1987)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Valle del Belice (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini in *G.U.* n. 242 del 16 ottobre 1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Regione Sardegna	
Barbagia (zona di produzione in provincia di Nuoro)	—
Colli del Limbara (zona di produzione in provincia di Sassari)	Barbera N
Marmilla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B
Nurra Algherese Ogliastra (zona di produzione in provincia di Nuoro)	Torbato B
Parteolla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	—
Planargia (zona di produzione ricadente nelle province di Nuoro e Oristano)	Malvasia B
Provincia di Nuoro	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Nuoro
Provincia di Sassari	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Sassari
Romangia (zona di produzione in provincia di Sassari)	Moscato B, Vermentino B
Sardegna	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Sette Fratelli	—
Sibiola (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Rosso e rosato
Sorres (zona di produzione in provincia di Cagliari)	—
Trexenta (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B

(*) *N.B.* — per quanto concerne le indicazioni aggiuntive relative alla specificazione di colore del vino, in ordine alle indicazioni geografiche del presente elenco, si applicano i seguenti criteri:

1) ove espressamente indicate, l'uso è limitato ai colori specificati;

2) ove non indicati, è consentito l'uso dei possibili colori ammessi dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento CEE n. 2392/89.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6835

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1994.

Reintegro degli oneri per l'interruzione dei lavori e la chiusura delle centrali nucleari: accertamento di ulteriori oneri ed introduzione di una priorità per il rimborso dei crediti di minore importo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1994, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 11 del 28 marzo 1990 concernente il rimborso all'ENEL di oneri straordinari;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1990, relativo alla accelerazione dei rimborsi dovuti all'ENEL e alle singole imprese, ed alla loro erogazione in modo proporzionale:

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che all'art. 33, punto 2, prevede che il Comitato interministeriale prezzi dispone la reintegrazione all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989;

Visti i provvedimenti CIP n. 2 del 30 gennaio 1991, n. 6 del 21 marzo 1991, n. 32 del 18 dicembre 1991, n. 3 del 26 febbraio 1992, n. 4 del 22 aprile 1992 e n. 21 del 30 dicembre 1992, concernenti i rimborsi all'ENEL degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992 che ha disposto che gli importi riconosciuti all'ENEL e quelli riconosciuti all'ENEL da riservare alle imprese appaltatrici, nonché quelli riconosciuti con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, siano aumentati dal 1° gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che in conto interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministro dell'industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 e ricostituito con decreto ministeriale 24 giugno 1992, trasmessa con nota del 26 gennaio 1993, con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'ENEL, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti ad imprese appaltatrici dell'ENEL;

Considerato che le necessarie disponibilità del conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari della Cassa conguaglio settore elettrico si formano con dilazione rispetto alla data dell'ultimo accertamento di detti oneri e che i tempi per l'erogazione comportano un onere aggiuntivo da rimborsare;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha disposto che la ripartizione e/o l'imputazione delle somme via via disponibili per il rimborso di detti oneri e di quelli che verranno successivamente accertati e riconosciuti, saranno effettuate attraverso successivi acconti, adottando il criterio di proporzionalità;

Considerato che detto sistema di ripartizione proporzionale, in relazione alla durata dei tempi prevedibili di formazione di tali disponibilità ed erogazione, comporta, con riferimento ai crediti di minore importo, eccessivi e sproporzionati adempimenti per l'amministrazione e maggiori difficoltà per le imprese nello sconto dei relativi crediti;

Considerato che l'attribuzione di una priorità al rimborso dei crediti di minore importo può contribuire a superare le predette difficoltà senza ledere i legittimi interessi delle imprese titolari di crediti di maggiore importo e dell'ENEL, in quanto non produrrebbe comunque una ulteriore dilazione del soddisfacimento dei propri crediti, ma solo un iniziale rallentamento per circa due bimestri adeguatamente compensata dal già previsto riconoscimento degli oneri finanziari aggiuntivi e dal maggior gettito disponibile a partire dal terzo bimestre;

Considerato altresì che l'attribuzione di tale priorità non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, consentendo anzi limitati risparmi conseguenti all'anticipato rimborso di oneri che comportano oneri aggiuntivi gravati da interessi di importo più elevato rispetto a quello previsto per gli analoghi oneri da rimborsare all'ENEL;

Decreta:

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, utilizzando le disponibilità del conto per il rimborso degli oneri straordinari, corrisponderà all'ENEL, in conformità con quanto indicato nella relazione citata in premessa,

l'importo complessivo di venticinque miliardi ottanta milioni e quattrocentomila lire, di cui tredici miliardi ottocentouno milioni e cinquecentomila lire da riversare alle seguenti imprese nella misura di seguito indicata:

Nome di società	Importo da liquidare (milioni di lire
Franco Tosi industriale S.p.a.	13.498,8
Filippo Fochi S.p.a.	47
Belleli industrie meccaniche S.r.l.	78,8
Ansaldo industria S.p.a.	98
Nuova Cimi Montubi S.p.a.	60,8
ITIN S.p.a.	21,1

2. La ripartizione e/o l'imputazione delle somme via via disponibili per il rimborso degli oneri straordinari di cui alle premesse, ivi compresi quelli di cui al presente decreto e di quelli che verranno successivamente accertati e riconosciuti, saranno effettuate attraverso successivi acconti, adottando il criterio di proporzionalità e dando priorità prima ai crediti delle imprese appaltatrici di importo minore di 10 miliardi, successivamente a quelli di importo compreso tra 10 e 50 miliardi ed in fine a quelli superiori a 50 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6881

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 settembre 1994.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1994.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, il quale prevede un intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1994 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 3 del medesimo art. 3, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti nel 1994 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1994 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 31 marzo 1995 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 sul modello fornito da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1995.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

p. *Il Ministro dell'interno*
LO JUCCO

p. *Il Ministro del tesoro*
MONGIELLO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1994
(art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515)

PAG. 1 — DENOMINAZIONE ENTE — TIPO ENTE — PROV. — CODICE ENTE

TIPO FRONT

C
AP
CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

Dichiarazione di certificazione negativa totalmente

Eventuale residuo degli anni precedenti (1988 - 1992)

Rate dei mutui contratti nel 1994 (lettera E campo 30)

Eventuale quota residua

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità dell'art. 22 della legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL RAGIONIERE (Sig. ....)   IL SEGRETARIO (Sig. ....)   IL SINDACO o IL PRESIDENTE (Sig. ....)

LUOGO   DATA

BOLLO DELL'ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....   Rate mutui ammessi

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a ...., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ....)   IL PREFETTO (Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1994 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP., DALLA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. 1		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' 27	CONTRIBUTO 30

DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1994 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP., CON LA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E CON IL CREDITO SPORTIVO
RIEPILOGO TOTALI

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO TOT

C
AP
CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

94A6863

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Sostituzione di un membro supplente della commissione del Veneto per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 8526).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388/1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 20 settembre 1994, con la quale il Presidente dell'Anasf ha indicato il sig. Massimo Cattoni quale membro supplente di nomina Anasf della commissione del Veneto per l'albo dei promotori di servizi finanziari, in sostituzione del sig. Antonio Amati;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del sig. Amati;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il sig. Antonio Amati, membro supplente di nomina Anasf della commissione del Veneto per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il signor Massimo Cattoni.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 18 ottobre 1994

p. *Il Presidente:* BESSONE

94A6864

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Sostituzione di un membro supplente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 8527).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388/1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 20 settembre 1994, con la quale il Presidente dell'Anasf ha indicato il sig. Mario Incrocci quale membro supplente di nomina Anasf della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, in sostituzione del sig. Roberto Bordoni;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del sig. Bordoni;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il sig. Roberto Bordoni, membro supplente di nomina Anasf della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il signor Mario Incrocci.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 18 ottobre 1994

p. *Il Presidente:* BESSONE

94A6865

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994), **coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 595** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994, n. 92 del 21 aprile 1994, n. 145 del 23 giugno 1994 e n. 200 e del 27 agosto 1994).

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 1453/1935 riguardava la costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

— Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V di detto decreto (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro, *per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.*

2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

1) della ricerca del legno e della forestazione;

2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative *cui provvedono primarie società specializzate nazionali o estere;*

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a);*

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

Riferimenti normativi

— La legge n. 49/1985 reca provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC», le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, *convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,* compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

6-bis. *Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.*

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 104/1993 (Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il personale trasferito ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dall'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza».

— I primi tre commi dell'art. 3 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) così recitano:

«1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi [comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236].

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto».

L'art. 4 della medesima legge n. 223/1991 è così formulato:

«Art. 4 (*Procedura per la dichiarazione di mobilità*). — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12 Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. (*Omissis*)».

L'art 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 sopratrascritto si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

— Il testo dell'art. 10 del D.L n. 299/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) è il seguente.

«Art. 10 *(Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale)*. — 1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8 500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

c) alla medesima data di cui alla lettera *b)* aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali

5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 6 per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica nel limite di ottocento unità, e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese

appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera *c)*, entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 229/1994, coordinato con la legge di conversione, ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994.

— La legge n. 468/1978 reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

Art. 4.

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 26/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) è il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Agevolazioni fiscali sui trasferimenti*). — I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire».

Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Riferimenti normativi:

— Il primo comma dell'articolo unico della legge n. 168/1956 (Provvedimenti per la stampa) prevede che: «Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera *b)*, della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento».

L'art. 1, comma 1, del D.L. 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, ha stabilito che detto contributo si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esecuzioni di cui all'art. 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 [v. appresso], nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

— L'art. 23 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è così formulato:

«Art. 23. — 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già

esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per il territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento

3 I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto,

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa,

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere,

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera *g)* tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera *a)* del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10 Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo».

Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro *e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.*

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A6891

Testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 (in supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo è riportato in appendice.

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note.

Art. 1.

Contributi in favore di enti locali

1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera *b)* e dal terzo periodo della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno'1995 il suddetto importo può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle già definite.

3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Disposizioni per gli enti locali dissestati

01. *All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. *I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica*

25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515».

1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è cosi sostituito:

«*14*. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

COMUNI

Fascia demografica				Rapporto medio dipendenti/ popolazione
fino		a	999 abitanti	1/95
da	1.000	a	2.999 abitanti	1/100
da	3.000	a	9.999 abitanti	1/105
da	10.000	a	59.999 abitanti	1/95
da	60.000	a	249.999 abitanti	1/80
oltre			249.999 abitanti	1/60

PROVINCE

Fascia demografica				Rapporto medio dipendenti/ popolazione
fino		a	299.999 abitanti	1/520
da	300.000	a	499.999 abitanti	1/650
da	500.000	a	999.999 abitanti	1/830
da	1.000.000	a	2.000.000 abitanti	1/770
oltre			2.000.000 abitanti	1/1000

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il contributo è assegnato con le modalità previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: «Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione». La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione.

7. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: «Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato». La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione.

8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terzultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno.

9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è sospeso dai rilievi o dalle richieste della

commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non può essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonché il pagamento delle correlative spese.

11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità, è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.

13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.

14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, è subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Art. 3.

Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie

1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e

professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua puo essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato.

4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: «commi da 5 a 18» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8».

Art. 3-*bis*.

Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

1. *Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 9, comma 2, le parole: «Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale»;*

b) *all'articolo 50, comma 4, le parole: «Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale»;*

c) *all'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«11-*ter. *Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguara la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-*bis. *La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente».*

Art. 4.

Disciplina dei flussi finanziari dei comuni

1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.

3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.

5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.

Art. 5.

Proroga dei termini

1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera *b)*, comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996.

1-bis. *Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilànci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.*

1-ter. *Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994.*

Art. 6.

Modifiche alle tariffe d'estimo

1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.

2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

4 Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.

5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

Art. 7.

Contributo alle istituende amministrazioni provinciali

1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnazione di contributi a favore delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. La spesa è ripartita in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Art. 8.

Disposizioni per il comune di Roma

1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata sino al 31 dicembre 1994, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROSPETTI DI CUI ALL'ART. 6

(Omissis)

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza.

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.

3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione».

94A6893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quaota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie».

Nella seduta del 26 ottobre 1994 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 120 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 868 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1994), concernente: "Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie"».

94A6952

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Alicante, Palma di Maiorca, Algeciras e San Sebastian (Spagna) e Campana (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Daniel Lloret, vice console onorario in Alicante (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Alicante oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato per entrambi, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Montaldo, vice console onorario in Palma di Maiorca (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Maiorca e Minorca oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato per entrambi, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Juan Ignacio Pedregosa Perez, vice console onorario in Algeciras (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Algeciras oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Siviglia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Siviglia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Siviglia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Siviglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato per entrambi, caso per caso, il consolato d'Italia in Siviglia;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig Carlos Felipe Orlando, vice console onorario in San Sebastian (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Guipuzcoa e la città di Pasajes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali e stranieri;

b) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Amalia Elisabet Corillo Barbero, vice console onorario in Campana (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Belén de Escobar, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, Zona Delta 4 e 5, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

8) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MARTINO

94A6838

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 ottobre 1994

Dollaro USA	1527,33
ECU	1947,35
Marco tedesco	1021,08
Franco francese	298,31
Lira sterlina	2499,48
Fiorino olandese	910,97
Franco belga	49,629
Peseta spagnola	12,277
Corona danese	261,26
Lira irlandese	2466,03
Dracma greca	6,624
Escudo portoghese	9,997
Dollaro canadese	1132,45
Yen giapponese	15,778
Franco svizzero	1223,82
Scellino austriaco	145,06
Corona norvegese	234,92
Corona svedese	215,53
Marco finlandese	336,34
Dollaro australiano	1134,81

94A6951

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 15 novembre 1988. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cosenza. — Intestazione: Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sede di Cosenza. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale: L. 19.226.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A6420

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione incremento comunicazione alternativa, in Milano

Con decreto ministeriale 5 luglio 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associaziоine incremento comunicazione alternativa (A.I.C.A.), con sede in Milano, ed approvato il relativo statuto redatto in data 28 ottobre 1992, così come modificato in data 23 febbraio 1994 ed il cui allegato *A* all'atto n. 11950/3438 composto da 26 articoli ne costituisce parte integrante.

94A6839

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto dell'ingengere capo del distretto minerario di Padova alla società Cementizillo S.p.a., con sede in Este (Padova), via Caldevigo, 15, è stata accordata per la durata di anni quindici la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rossa» in comune di Villaga (Vicenza).

Con decreto dell'ingengere capo del distretto minerario di Padova alla società S.A.B. Chimica mineraria S.r.l., con sede in Villaverla (Vicenza), via Roare, 45, è stata accordata per la durata di anni quindici la concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «M. Pustal» in comune di Posina (Vicenza).

94A6840

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 20 maggio 1994 debitamente registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il 22 luglio 1994, il Ministero predetto ha accettato la donazione disposta dal preside della «Fondazione Regina Cristina» sig.ra Lise-Lotte Lybeck Ericson con atto pubblico in data 6 ottobre 1991, n. 373 di repertorio della dott.ssa Maria Luisa Giurgola ufficiale rogante del Ministero per i beni culturali e ambientali consistente in un dipinto raffigurante «Ritratto della Regina Cristina» del pittore Justus Van Egmont da destinare alla Galleria Corsini di Roma.

94A6842

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PHARE: Progetto di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei Paesi dell'Europa centro-orientale. (Comunicato del 21 ottobre 1994, prot. n. 107612).

Facendo seguito al comunicato del 2 settembre 1994, n. 106324 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994), si rende noto che il nuovo pacchetto informativo relativo al programma Phare Institution Building (seconda fase), contenente le linee, guida del programma, il modulo per la presentazione della domanda e le relative istruzioni per la compilazione, è disponibile presso il Ministero del commercio con l'estero - D.G. accordi commerciali - Divisione V e, entro la fine di ottobre, presso: camere di commercio e loro centri regionali per il commercio estero, uffici ICE dislocati sul territorio nazionale, Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e uffici regionali, Mondimpresa e Eurosportelli di Milano, Torino, Pavia, Ravenna, Perugia e Ancona.

Fermo restando al 30 dicembre 1994 il termine ultimo per la presentazione dei progetti all'Autorità nazionale, secondo le modalità indicate nella circolare del 26 marzo 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994), gli operatori sono invitati a presentare le loro proposte entro il 30 novembre 1994.

Ciò permetterà al nucleo di valutazione, incaricato di effettuare la pre-selezione di un massimo di venti progetti da inviare alla Commissione europea, di verificare in via preventiva la loro ammissibilità al finanziamento e, ove possibile, tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso della prima fase, di consentire opportuni aggiustamenti, anche di carattere formale, in relazione ai criteri prefissati in sede comunitaria.

Per ulteriori informazioni sul programma è disponibile un servizio di segreteria dal lunedì al sabato (ore 10-12) ai seguenti numeri telefonici: 06-59932588/98.

94A6841

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elettronica applicata;

meccanica razionale;

fondamenti di informatica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazioine del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6843

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag 24, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al nono rigo, dove è scritto: « .. rimborso alla pari dal *17* gennaio 1995.», si legga: « . rimborso alla pari dal *1º* gennaio 1995:».

94A6946

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 5 3 0 9 4 *

L. 1.300